



SENT. 184/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Lucia d'Ambrosio Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere -relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61585 del Registro di Segreteria,

promosso da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del

Sindaco, l.r.p.t., con sede in Capaccio (Sa) alla via Vittorio Emanuele,

c.f. 00753770650, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. di

conferimento incarico n. 69 del 22.02.2024 e determina n. 503 del

22.02.2024, nonché procura alle liti in calce all'atto d'appello,

congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Sergio Perongini

(PRNSRG55C22G226A) e dall'avv. Brunella Merola

(MRLBNL75L59H703Y) con i quali è elettivamente domiciliato

all'indirizzo p.e.c. studioperongini@pec.giuffre.it e

avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it

contro

SO.G.E.T. S.p.A. (01807790686), in persona del legale



SENT. 184/2025

rappresentante p.t., con sede in Pescara, alla Via Venezia, n. 49,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Della Rocca e Danilo
Monaco, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione con i
quali è elettivamente domiciliata presso i rispettivi l'indirizzi p.e.c.
avvsergiodellarocca@cnfpec.it; avvdanilomonaco@pec.giuffre.it

e nei confronti di

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 72/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania, depositata in data 8 febbraio 2024.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, con
l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice
dott.ssa Maria Cristina Razzano, gli Avvocati Brunella Merola e
Sergio Perongini per l'appellante, l'Avv. Danilo Monaco per l'appellata
società, e il rappresentante della Procura generale nella persona del
V.P.G. dott. Fabrizio Cerioni.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di
causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe
indicata, in accoglimento del ricorso in riassunzione e introduttivo
del giudizio a istanza di parte ex art. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69
e 172, lett. d) c.g.c., proposto dalla SO.G.E.T. S.p.A., nella sua
qualità di società concessionaria del servizio di rilevazione,



accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali, ha accertato la posizione debitoria dell'ente concedente COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM e lo ha conseguentemente condannato – dopo averne dichiarato la contumacia ex art. 93 c.g.c. - al pagamento, in favore della società ricorrente, del complessivo importo di € 376.920,51.

La vicenda trae origine dal rapporto di servizio intercorso tra l'amministrazione comunale concedente e la società concessionaria, in forza della quale la seconda svolgeva, a favore della prima, il servizio di riscossione coattiva di tributi locali in virtù di appositi contratti di affidamento (rep. 3830 del 22-6-2012 e rep. 3936 del 20-3-2013). La società concessionaria, per il pagamento di n. 25 fatture emesse per prestazioni eseguite nel periodo 2018-2020 aventi a oggetto l'attività di accertamento e il servizio di riscossione della TARSU e dell'ICI, nonché il recupero di spese legali, ha instaurato giudizio monitorio davanti al G.O., all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. n. 1422/2020 del 21-7-2020, con cui il Tribunale di Salerno ha ingiunto al Comune di Capaccio Paestum il pagamento della somma di € 504.295,04, oltre interessi come da richiesta della SOGET s.p.a. Promossa l'opposizione al d.i., deducendo l'avvenuto parziale pagamento delle fatture per € 127.374,53 da parte del Comune, il processo è esitato nella sentenza n. 1362/2023, pubblicata il 28/03/2023, con cui il giudice civile ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.

Pertanto, il concessionario ha proposto il ricorso in riassunzione che



ha determinato la *translatio iudicii* davanti a questo plesso giurisdizionale, a cui è stata riproposta la stessa domanda, con medesimo *petitum* e *causa petendi*, cioè il pagamento degli aggi esattoriali dovuti dal Comune alla società ricorrente, rimasti inevasi nonostante diversi solleciti rivolti via PEC.

Con atto depositato in data 12 giugno 2024, il soccombente Comune, patrocinato come in atti, ha interposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. *“error in procedendo e in iudicando con riferimento alla valutazione della documentazione versata in atti e della condotta processuale delle parti, in relazione agli artt. 94 e 95 c.g.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.*

La Sezione territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la pretesa vantata dalla società concessionaria sulla base della “documentazione versata in atti” da SO.G.E.T. (pag. 11 sentenza), con particolare riferimento a quella “*da A ad L indice atti riassumente, oltre l’integrazione della documentazione di cui all’all. G depositata in data 8.08.2023, attestante, tra l’altro, il riepilogo di quanto svolto dalla Soget nei confronti della amministrazione comunale (report informativi, verifiche e accertamenti, attività di riscossione)*”. Secondo l’appellante, gli atti da A ad L dell’indice atti di controparte sarebbero gli atti processuali riversati nel giudizio ordinario e come tali irrilevanti, mentre gli allegati B, E e G si riferirebbero alla documentazione prodotta da SOGET nel giudizio



civile. Tuttavia, la predetta documentazione non sarebbe idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa di controparte.

In dettaglio, l'appellante ente locale passa in rassegna tutta la documentazione sub b) confutandone la pertinenza al giudizio per cui è causa, tranne che per il documento sub B13. Si tratterebbe delle 25 fatture di cui la SOGET ha chiesto il pagamento ma sul punto l'appellante eccepisce l'irrelevanza probatoria di atti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non dimostrerebbero alcunché rispetto alla pretesa azionata.

Con riferimento, poi, alla documentazione sub E), anche in questo caso non vi sarebbe prova della pretesa azionata. In particolare, le note che rinviano a faldoni messi a disposizione del Comune non dimostrerebbero l'invio effettivo del cartaceo, mentre i fogli di *file excel* (in particolare il dettaglio liste 2015, 2016 e 2017) conterrebbero dati non coerenti tra di loro, inidonei a integrare una rendicontazione, e che, comunque, non consentirebbero di ricostruire l'attività di accertamento e di riscossione della Soget, nonché le somme effettivamente riscosse a favore dell'ente.

Analogamente per il documento sub E9, relativo alle "procedure cautelari", riportate su un foglio excel, nel quale risultano dati, parziali, incompleti e irrilevanti. Gli altri atti sarebbero riferibili a partite di crediti riscossi in anni che non sarebbero oggetto delle fatture oggetto di esame, oppure scambi di note tra la società e il Comune che non dimostrerebbero altro se non l'assenza di idonea rendicontazione, oppure ancora elenchi di nomi o di dati relativi ad



accertamenti e riscossioni che non sono assolutamente idonei a far comprendere l'effettivo adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto né consentire il consequenziale importo dell'aggio.

Gli allegati di cui alla lett. G sono identici a quelli sub lett. E.

In definitiva, secondo l'appellante dalla rassegna analitica di ciascun documento prodotto da SOGET a sostegno della sua domanda e ritenuto dal giudice fondante l'avversa pretesa risulta – al contrario – che si tratta di documenti inconferenti, irrilevanti e, in molti casi, indecifrabili. Va, altresì, messa in evidenza la mancanza di coerenza tra i documenti prodotti da SOGET e le fatture poi emesse: non vi è alcuna rispondenza tra i dati, il metodo di catalogazione e le voci riportate nelle fatture.

2. “error in procedendo e in iudicando con riferimento alla prova dell’inadempimento contrattuale (mancato pagamento delle fatture elencate) da parte del Comune, in relazione agli artt. 94 e 95 c.g.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.”

Erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto che il Comune non abbia contestato “in atti” la sussistenza dell’inadempimento contrattuale dedotto da SOGET. L'affermazione del giudice di primo grado sarebbe equivoca. Non si comprenderebbe se con l'espressione “in atti” il giudice si riferisca alla contestazione dei fatti nell'ambito del processo; oppure se la mancata contestazione, da parte del Comune, riguardi la sfera extra processuale.

In entrambi i casi il ragionamento è errato.

Con riguardo alla mancata contestazione da parte del Comune, in



giudizio, dell'inadempimento contrattuale dedotto da SOGET, va evidenziato che la regola della "non contestazione" ai sensi dell'art. 115 c.p.c. trova applicazione solo con riferimento alle parti costituite.

Nel caso di specie, il Comune non si sarebbe costituito in primo grado, come rilevato dal giudice in sentenza (che ne ha dichiarato la contumacia).

Allo stesso modo sarebbe fallace l'argomentazione che fa leva sulla asserita mancata contestazione extra processuale da parte del Comune. Come già rappresentato in precedenza, il Comune – più volte – nel corso degli anni ha contestato specificamente alla SOGET l'inadempimento contrattuale agli obblighi informativi e di rendicontazione previsti dai contratti e dal capitolato. Alcuni elementi in tal senso potrebbero essere desunti dal pagamento di alcune delle fatture, tanto più in considerazione della stessa posizione processuale assunta dinanzi al giudice civile in sede di opposizione al d.i.

3. "error in procedendo e in iudicando con riferimento alla irrilevanza della mancanza dell'impegno di spesa per n. 8 fatture, in relazione all'art. 183 TUEL".

Il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l'impegno di spesa sia un adempimento contabile dell'amministrazione a fronte di una "attività rendicontata". Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che l'attività della società concessionaria fosse rendicontata. La SOGET ha violato gli obblighi di rendicontazione nascenti dal contratto e dal capitolato impedendo al Comune di poter provvedere



alla corresponsione dell'aggio spettante. In base alle previsioni contrattuali (cfr. art. 5) il corrispettivo spettante al concessionario doveva essere corrisposto sulla riscossione coattiva delle entrate tributarie e, dunque, solo in relazione alle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'espletamento della attività da parte di SOGET. Naturalmente, come da contratto, la SOGET avrebbe dovuto rendicontare l'attività svolta e consentire, così, al Comune di espletare i dovuti controlli, effettuare la verifica di regolarità sulle operazioni contabili e, rilevata la regolarità delle stesse, richiedere l'emissione della relativa fattura. Nulla di tutto questo sarebbe avvenuto, con la conseguenza che questo ha determinato la mancanza dell'impegno di spesa.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 17 aprile 2025 si è costituita in giudizio la Procura generale che ha chiesto il rigetto del gravame alla luce delle condivise argomentazioni esposte nella sentenza. Il Comune appellante invece non avrebbe eccepito l'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di riscossione e versamento delle imposte, ma lamentato unicamente l'inadempimento da parte della SO.G.E.T. S.p.a. dell'obbligo di rendicontazione previsto dall'art. 7 del Capitolato d'onori per l'affidamento in appalto del servizio di riscossione coattiva. In realtà, proprio la mole dei documenti prodotti da SO.G.E.T. S.p.a. e contestati dal Comune appellante dimostrerebbe la sicura verificabilità dell'operato della



società concessionaria.

I compensi richiesti per le specifiche prestazione svolte a titolo di “aggio di riscossione” dalla SO.G.E.T. S.p.A., di cui alle n. 25 fatture oggetto di causa (comprese quelle ingiustificatamente “rifiutate”), sarebbero stati calcolati, così come previsto anche dal capitolato d’oneri, sulle somme già riscosse e introitate dal Comune di Capaccio Paestum in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva effettuate dal concessionario a favore dell’Ente creditore, come si evince agevolmente dalle rendicontazioni analitiche e sintetiche, agevolmente reperibili anche a mezzo del portale telematico di rendicontazione *on line* dello stato della riscossione (denominato WebSoget).

La mancata conoscenza dell’attività di riscossione in corso sarebbe imputabile pertanto allo stesso Comune, ovvero alla negligenza dei suoi dipendenti e, a tal proposito, nulla è stato argomentato nell’atto di appello per giustificare il mancato utilizzo del citato portale telematico di rendicontazione *on line* dello stato della riscossione WebSoget. Aggiungasi che l’art. 2-bis del D.L. 22-10-2016, n. 193 ha previsto, a decorrere dal 1-10-2017 (per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 4 del D.L. 30-12-2016, n. 244, come modificato in sede di conversione dalla legge 27-2-2017, n. 19) l’obbligo di versamento diretto dei tributi dei Comuni e degli altri enti locali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o sui conti correnti postali a esso intestati, ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, sicché l’Ente avrebbe



potuto verificare direttamente il “riscosso”.

Quanto all’efficacia probatoria delle fatture, se ne dovrebbe respingere la fondatezza alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, sentenza 8-02-2024, n. 3581): il Comune avrebbe contestato in maniera generica e tardiva l’esistenza del credito portato nelle fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili della società.

Il secondo motivo di doglianza sarebbe anch’esso destituito di fondamento, in quanto il riferimento alla “non contestazione” nella sentenza sarebbe chiaramente alla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture e dell’attività del Concessionario fino all’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

In merito al terzo motivo di censura, la corretta e analitica attività di rendicontazione posta in essere dalla SOGET e l’inerzia del Comune nell’effettuare controlli, non potrebbe giustificare la mancata registrazione dell’impegno di spesa per n. 8 fatture (ricomprese nelle n. 25 oggetto del ricorso) di SOGET S.p.a., per l’importo complessivo di € 172.263,00, che comunque è irrilevante, come correttamente affermato dalla prima sentenza gravata.

Chiede conclusivamente il rigetto dell’appello e la refusione delle spese di giustizia.

In data 18 aprile 2025 si è costituita in giudizio la società appellata, patrocinata come in atti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle eccezioni e deduzioni veicolate nel gravame in considerazione della contumacia del Comune in primo grado e del



divieto dei “nova” in appello.

Nel merito, il primo motivo sarebbe da respingere in quanto i primi Giudici avrebbero correttamente valutato la documentazione prodotta dalla SOGET Spa ritenendo provata la regolare attività espletata nei confronti dell'Ente impositore. In ogni caso, l'appellante, dopo avere riprodotto una elencazione di tutti i documenti prodotti dalla SOGET, dandone una succinta (e fuorviante) illustrazione, non avrebbe formulato alcuna contestazione, specifica, idonea e, soprattutto, concreta.

Quanto al secondo motivo, non solo non vi sarebbe stata alcuna “contestazione tempestiva delle fatture emesse a seguito di ricezione delle medesime, tra l'altro regolarmente annotate in contabilità dalla SOGET s.p.a.” come accertato dai primi giudici, ma in ordine a otto fatture il Comune le avrebbe rifiutate per un motivo prettamente contabile, ossia per la mancanza dell'impegno di spesa che sarebbe imputabile alla colpa esclusiva dell'Ente. D'altra parte, se fosse vero che la società non ha mai adempiuto all'obbligo di rendicontazione, il Comune dovrebbe spiegare il motivo per cui ha pagato la somma di euro 127.374,53, appena dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Quanto al terzo motivo, l'appellata società si riporta integralmente alle motivazioni esposte nella sentenza.

In via subordinata, ripropone comunque l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Conclude per il rigetto del gravame e per la refusione delle spese di lite.



All'udienza odierna, sentito il difensore dell'appellante che in via preliminare deduce l'infondatezza dell'eccezione di controparte in merito all'asserita violazione del divieto dei "*nova*" in appello; precisa, poi che è stata eccepita la mancanza dei conti di gestione, nel merito si riporta ai motivi appello dei quali chiede l'integrale accoglimento.

Il difensore dell'appellata società concessionaria, in via preliminare eccepisce la novità e l'inammissibilità della questione relativa al "conto di gestione" e, nel merito, si riporta alle deduzioni e conclusioni rassegnate in atti. Analogamente il rappresentante della Procura generale. La causa passa, quindi, in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, la questione relativa all'inammissibilità dell'appello in quanto interposto in violazione del divieto dei *nova* di cui all'art. 193 c.g.c., non è fondata. Alla parte rimasta contumace in primo grado (nonostante la valida instaurazione del contraddittorio) non è preclusa né la proposizione dell'appello né la deduzione di fatti principali, purché non integranti eccezioni in senso stretto ossia "non rilevabili d'ufficio" ex art. 193 c.g.c. (analogamente all'art. 345 c.p.c., su cui, *ex pluribus*, Cass. civ., 21 novembre 2022, n. 34170)

Nel caso di specie, le doglianze mosse dal Comune di Capaccio si snodano lungo un registro difensivo che rimane nell'alveo dell'eccezione in senso lato o della "mera difesa", cioè della contestazione degli elementi costitutivi della pretesa dedotta dalla società in primo grado.



2. Nel merito, deve chiarirsi il *thema decidendum* del presente giudizio che è stato instaurato in riassunzione a istanza di parte ex art. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 172, lett. d) c.g.c.

Tale ultima disposizione espressamente radica, alla lett. d) la giurisdizione della Corte dei conti anche “*su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato*”, oltre a quelli tradizionalmente affidati alla giurisdizione contabile (ricorsi in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili o di quote inesigibili di altri proventi erariali – lett. a); ricorsi contro ritenute anche cautelari su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali – b); ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale ex art. 211 c.g.c. – c)). Al pari della precedente previsione di cui all’art. 58 del r.d. n. 1038/1933 – che indicava, più genericamente, gli “*... altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche enti e persone diversi dallo Stato*”, anche la disposizione codicistica consente di adire il giudice contabile in tutti i casi in cui si ritenga sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile a una pronunzia giurisdizionale in materia contabile, sulla base del canone generale di cui al ricordato art. 103, comma 2, Cost. Ed è proprio in considerazione della fonte di rango costituzionale che alla giurisdizione contabile è stata attribuita “*natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così fra le*



tante Cass. Sez. U. 18 settembre 2017, n. 21546) e dunque anche quanto alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato contabile finale di detti rapporti” (così, Cass. civ. Sez. Unite, 28 febbraio 2020, n. 5595). In termini più generali, costituisce principio del tutto consolidato, discendente dall’art. 103, comma 2, Cost., quello dell’appartenenza alla cognizione del giudice contabile di tutte le controversie in cui si faccia comunque questione della corretta gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile (in termini, tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, 20 ottobre 2020, n. 22810 che richiama Cass. civ., Sez. Un. 20/12/2018, n. 33016; Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass. civ., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. civ., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237), e attribuendo carattere “aperto” all’istituto del giudizio a istanza di parte in esame con il solo limite della materia contabile. In particolare, deve ritenersi che la giurisdizione contabile sussista sulla controversia tra il concessionario del servizio di riscossione delle imposte e l’ente pubblico concedente, in considerazione della natura di agente contabile attribuita al concessionario (Cass. civ., Sez. Un. 16/11/2016, n. 23302) e del rapporto di servizio che viene a instaurarsi con quest’ultimo che viene a inserirsi nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come partecipante dell’attività pubblicistica di quest’ultimo (Cass. civ., Sez. Un. 16/12/2009, n. 26280).

In realtà, la giurisprudenza contabile, in plurime occasioni, ha



marcato la differenza tra giudizio di conto, giudizio di responsabilità amministrativa e giudizio a istanza di parte “atipico”, come quello in esame (Sez. II centr. app. 28 aprile 2020, n. 85; soprattutto per un’ampia disamina del tema, Sez. II centr. app. 30 luglio 2021 n. 297, ma anche id. 13 gennaio 2022 n. 10 e 21 febbraio 2023 n. 39; di recente anche Sez. III centr. app. 26 settembre 2024 n. 231; Sez. I centr. app. 15 aprile 2024 n. 99). Partendo dal presupposto che il giudizio di conto presuppone un “conto giudiziale” e, dunque, la contestazione delle partite di dare e avere in esso contabilizzate, mentre il giudizio di responsabilità – cui è legittimato in via esclusiva il p.m. contabile – presuppone un danno erariale inferto alla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto pubblico, la previsione normativa in esame deve interpretarsi come clausola di chiusura del sistema, che pone a disposizione del soggetto pubblico e del soggetto privato investito di funzioni di natura pubblicistica (come l’accertamento e la riscossione delle imposte) un valido strumento processuale, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi a istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172 (in termini, Sez. III d’Appello, 25 giugno 2021, n. 310). Tutto ciò sempre che si tratti di controversie fondate su di un *petitum* che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l’ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all’interno del medesimo rapporto, non involgendo, in



via diretta e immediata, profili risarcitori, siccome rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa (in termini, Sez. II centr, app. 30 luglio 2021, n. 297).

Tale è la situazione ricorrente nella fattispecie all'esame, connotata dalla presenza di controversia avente a oggetto l'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione. Il giudizio trae origine dal ricorso in riassunzione proposto da SOGET ex art. 172 C.G.C., stante la sentenza n. 1362/2023 della II Sezione Civile del Tribunale di Salerno, declinatoria della giurisdizione. Come sostenuto dalla stessa società appellata sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con la citata sentenza del giudice ordinario, *“le fatture emesse tra l'anno 2018 e l'anno 2020 dalla SO.G.E.T. S.p.A., poste a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, hanno ad oggetto specifiche prestazioni di servizi espletati dal 01.01.2017 al 31.12.2019 in favore dell'Ente opponente ed il relativo pagamento è stato richiesto con le PEC del 10 ottobre 2019 e 12 giugno 2020 (allegati 10 e 11 fascicolo monitorio) non solo dall'avv. Ruotolo, ma in precedenza anche dalla stessa società creditrice. Infatti, si tratta nel caso di specie di una tipica ipotesi di pagamento di somme in relazione a prestazioni di servizi. La stessa giurisprudenza richiamata da controparte a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione risulta superata e non pertinente al caso di specie. Infatti, l'orientamento afferisce all'ipotesi di una «pretesa risarcitoria avanzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del*



servizio di riscossione a causa della tardiva notificazione delle cartelle di pagamento», ossia di un oggetto del tutto diverso da quello della presente vicenda giudiziaria”.

Sul punto, il Tribunale di Salerno si è limitato a osservare che la società, avendo avuto il maneggio di denaro nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, “ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto” (cfr. Cass. Sez. Unite, 12.01.2022 n. 760, in relazione ad un caso in cui veniva richiesto dalla società concessionaria proprio il pagamento del corrispettivo per l’attività di riscossione svolta in favore di un Comune). Infatti, come desumibile anche dai contratti versati in atti, il corrispettivo per le prestazioni espletate dalla società concessionaria del servizio di riscossione è costituito “dall’aggio” sulle somme riscosse (cfr. art. 5 contratti in atti), sicché la determinazione di tale corrispettivo implica necessariamente una verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra l’Ente impositore e il soggetto concessionario della riscossione”.

Orbene, posto che la controversia non può essere qualificata come “giudizio di conto” in senso tecnico, ai sensi dell’art. 137 e ss. c.g.c. - in quanto non è né un giudizio per la resa del conto giudiziale disciplinato dagli artt. 141 e ss. c.g.c., né un giudizio sul conto giudiziale, come sopra precisato, in quanto manca un vero e proprio “conto giudiziale”, ex artt. 145 e ss. c.g.c. - è chiaro che la locuzione utilizzata dal giudice remittente (come anche dai giudici di



legittimità) è necessaria a definire il limite esterno della giurisdizione contabile, che corre lungo il crinale della “materia contabile”, sicché ogni giudizio non risarcitorio che si instauri nei confronti di un soggetto che possa qualificarsi quale “agente contabile” o sia da questi promosso, in forza di un rapporto di servizio a qualunque titolo instaurato, rientra senz’altro nella giurisdizione contabile *ratione materiae*. E, tuttavia, nel riguardare i limiti interni della giurisdizione contabile, spetta al giudice della cognizione qualificare la domanda e, nella fattispecie, l’azione in esame trova la sua area elettiva di riferimento proprio nella categoria dei giudizi a istanza di parte “atipici”, sopra esaminati.

3. Venendo alla specifica contestazione oggetto del primo motivo di gravame, il Comune deduce la violazione delle norme in materia di mezzi di prova di cui agli articoli 94 e 95 c.g.c., e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione versata in atti sarebbe sufficiente a dimostrare l’inadempimento della SOGET rispetto agli obblighi contrattuali di informazione e rendicontazione delle attività esplicate in favore del Comune. Gli atti da A ad L dell’indice atti di controparte sarebbero, infatti, gli atti processuali riversati nel giudizio ordinario, mentre gli allegati B, E e G si riferirebbero alla documentazione prodotta da SOGET nel giudizio civile.

Sul punto occorre aver riguardo alla *causa petendi* posta a base del ricorso monitorio del 20 giugno 2020 promosso dalla SO.GET. dinanzi al Tribunale di Salerno per il pagamento delle seguenti fatture:



- Fattura n. 1095 emessa il 28.02.18 dell'importo di € 9.036,35;
- Fattura n. 1111 emessa il 01.03.18 dell'importo di € 54.395,69;
- Fattura n. 1577 emessa il 23.03.18 dell'importo di € 9.904,60;
- Fattura n. 1902 emessa il 06.04.18 dell'importo di € 3.863,96;
- Fattura n. 2143 emessa il 13.04.18 dell'importo di € 4.521,98;
- Fattura n. 2507 emessa il 02.05.18 dell'importo di € 47.099,88;
- Fattura n. 829 emessa il 25.02.19 dell'importo di € 9.451,20;
- Fattura n. 843 emessa il 27.02.19 dell'importo di € 35.252,75;
- Fattura n. 847 emessa il 27.02.19 dell'importo di € 8.063,92;
- Fattura n. 1200 emessa il 15.03.19 dell'importo di € 64.419,27;
- Fattura n. 1203 emessa il 15.03.19 dell'importo di € 55.048,67;
- Fattura n. 1206 emessa il 15.03.19 dell'importo di € 11.916,60;
- Fattura n. 2173 emessa il 30.04.19 dell'importo di € 4.707,54;
- Fattura n. 2174 emessa il 30.04.19 dell'importo di € 1.117,00;
- Fattura n. 2575 emessa il 15.05.19 dell'importo di € 32.000,00;
- Fattura n. 2577 emessa il 15.05.19 dell'importo di € 5.715,50;
- Fattura n. 2692 emessa il 20.05.96 dell'importo di € 464,10;
- Fattura n. 3091 emessa il 10.06.19 dell'importo di € 31.873,27;
- Fattura n. 3130 emessa il 10.06.19 dell'importo di € 17.136,36;
- Fattura n. 4298 emessa il 19.08.19 dell'importo di € 16.798,10;
- Fattura n. 4299 emessa il 19.08.19 dell'importo di € 8.085,17;
- Fattura n. 6566 emessa il 09.12.19 dell'importo di € 17.697,71;
- Fattura n. 6567 emessa il 09.12.19 dell'importo di € 11.546,18;
- Fattura n. 499 emessa il 10.02.20 dell'importo di € 24.447,25;
- Fattura n. 500 emessa il 10.02.20 dell'importo di € 19.731,99.



La somma complessiva di euro 504.295,04 è stata oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto e, tuttavia, nella fase dell'opposizione era emerso che il Comune di Capaccio Paestum, *medio tempore*, in data 30 giugno 2020 aveva provveduto al parziale pagamento della somma di € 127.374,53 relativa alle seguenti fatture indicate nel monitorio azionato: n. 1095 del 28.02.18; n. 1577 del 23.03.18; n. 2143 del 13.04.18; n. 2507 del 02.05.18; n. 829 del 25.02.19; n. 847 del 27.02.19; n. 2174 del 30.04.19; n. 2575 del 15.05.19; n. 2577 del 15.05.19 e n. 2692 del 20.05.19. Il debito residuo era, pertanto, ridefinito dalla stessa SO.GET. in euro € 376.920,51, oltre accessori.

Poiché il giudizio perviene a questo plesso giudiziario per effetto di *translatio iudicii*, l'azione rimane circoscritta entro i limiti definiti dal giudizio *a quo*, e dunque in relazione alla fondatezza della pretesa della SO.GET. a conseguire il pagamento degli importi residuali, in relazione alle fatture sopra elencate al netto di quelle per le quali, lite pendente, si è già conseguito l'adempimento.

Rispetto a tali ultime fatture, deve aversi riguardo alla documentazione versata in atti e contestata dall'odierno appellante, sul fermo presupposto che non potrà essere valutata la mancata resa del conto giudiziale (che pure sembra adombrata dall'ente locale nelle proprie deduzioni) non trovando spazio siffatta doglianza nel giudizio a istanza di parte di cui si discute, bensì esclusivamente l'adeguatezza dei conti amministrativi forniti dalla società incaricata rispetto alla pretesa creditoria di cui si chiede tutela.

Val bene la pena ricordare in proposito che, in data 22.06.2012, la



SOGET s.p.a. stipulava con il Comune di Capaccio Paestum un contratto (rep. 3830) avente a oggetto l'“Affidamento del servizio riscossione coattiva entrate comunali”, con decorrenza dal 1.07.2012 per la durata di anni sei, con aggio percentuale del 8,10% da applicare alle somme riscosse coattivamente pari, presuntivamente, a € 1.529.067,79 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 5 del contratto l'aggio sarebbe stato corrisposto al concessionario “sulla riscossione coattiva delle altre entrate tributarie e patrimoniali comunali oggetto della concessione”. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato d'onori per l'affidamento in appalto del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

“L'affidatario dovrà (...) 1) Consegnare all'ente in formato digitale tutti i dati elaborati durante l'espletamento dell'incarico, completi di tracciati report esplicativi (...). La società con il presente capitolato, si obbliga: ...relativamente alla gestione del servizio di riscossione coattiva: Il servizio dovrà essere espletato garantendo i seguenti minimi adempimenti: (...) rendicontazione delle somme. Tutta la modulistica necessaria, se soggetta a vidimazione, dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali”.

Ancora, l'art. 11 del capitolato d'onori prevedeva: “L'aggio sul coattivo previsti nell'offerta economica remunerano qualsiasi spesa e costo di gestione da parte della ditta aggiudicataria, ad eccezione delle spese di spedizione e notifica e delle altre spese per i procedimenti di



natura coattiva, che saranno addebitati direttamente ai contribuenti o rimborsati dall'ente nei casi di infruttuosità.

Per le partite risultate infruttuose, dopo di aver dimostrato di aver esperito l'attivazione di tutte le procedure previste dalla normativa, sarà rimborsato solo il costo effettivamente sostenuto e documentato, non comprensivo del costo del lavoro. La spese pagate dal contribuente per l'attività di riscossione, sostenute dalla società, sono di competenza esclusiva dello stesso".

L'art. 12 del capitolato, rubricato: "Riscossione e modalità di riversamento" prevedeva: *"L'affidatario, per le somme incassate direttamente (...) procede a versare sul c/c bancario della Tesoreria comunale (...) nel seguente modo: a) Riscossione coattiva. Le entrate coattive riscosse dalla ditta affidataria affluiranno, ogni decade, su appositi c/o PT, intestati all'Ente, distinti per categoria di entrata. L'ente consentirà alla ditta aggiudicataria l'accesso, in visualizzazione, ai suddetti conti correnti mediante fornitura delle credenziali di utente. Il compenso sarà calcolato dalla ditta affidataria, applicando l'aggio stabilito nell'offerta, sugli importi riscossi nel mese, risultanti dai suddetti c/c PT.*

Il prospetto del calcolo mensile sarà trasmesso, dalla ditta, al Responsabile del Servizio Tributi che, effettuando il controllo sulle operazioni contabili e rilevata la regolarità delle stesse, provvederà a richiedere l'emissione della relativa fattura, che provvederà a liquidare con apposita determina di spese.

Il pagamento avverrà da parte del servizio finanziario, nel seguente



modo:

*- Emissione delle reversali di incasso degli importi riportati nel su
indicato prospetto contabile, distinti per categoria di entrata;*

*- Emissione, entro 30 giorni dalla data della ricezione della fattura, di
mandato di pagamento dell'importo della fattura liquidata dal
responsabile del servizio tributi.*

*Per il ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti
dalla legge”.*

Inoltre, in data 20.03.2013 la SO.GET. e il Comune sottoscrivevano
un altro contratto (rep. 3936) avente a oggetto “Affidamento del
servizio di rilevazione, accertamento e riscossione delle entrate
comunali”, riguardante il servizio di riscossione coattiva. L’art. 5 di
detto contratto prevedeva che “Il corrispettivo spettante al
concessionario è costituito dall’aggio del 13.5% oltre iva sulle
maggiori somme riscosse (comprensivi di sanzioni e interessi) per
effetto della attività accertativa ICI, TARSU, ICP e TOSAP (...).

L’incasso delle somme derivanti dalla attività di accertamento ICI,
TARSU, ICP E TOSAP avverrà su appositi conti correnti comunali
con rendicontazione analitica e fatturazione dell’aggio spettante”.

In definitiva, sia nel contratto concernente il servizio di riscossione
coattiva, sia in quello di rilevazione, accertamento e riscossione delle
entrate comunali, vi erano clausole dettagliate circa le modalità di
rendicontazione e fatturazione, da parte della SOGET s.p.a., degli
incassi delle somme che il Comune doveva corrispondere alla società
per le prestazioni rese.



4. Con specifico riferimento alla fattura n. 1111 emessa il 01.03.18 dell'importo di € 54.395,69 (oltre IVA), l'appellante si è limitato a contestare il documento sub E36), affermando che si tratterebbe di un file interamente riferito alla posizione "OMISSIS", in cui *"anche questa volta i dati sono assemblati in maniera incomprensibile e non trovano diretta corrispondenza nelle voci riportate nella fattura emessa"*. Dalla documentazione versata in atti, in realtà, è agevole rilevare che il file Excel è organizzato secondo uno schema che consente di risalire al soggetto destinatario delle attività svolte (con indicazione del relativo codice fiscale); alle prestazioni eseguite (accertamento e/o riscossione) con rigorosa indicazione del numero e della data delle notifiche dei rispettivi avvisi di accertamento o di pagamento; alla quantificazione dell'aggio dovuto, delle spese di notifica e delle spese esecutive (se dovute), nelle percentuali stabilite dai contratti sopra richiamati. Sono riportati due avvisi di pagamento risalenti al 2008, altri due risalenti al 2010, e poi avvisi di accertamento TARSU 2013, PUBBLICITÀ (ICP) 2014, avvisi di pagamento notificati tra il 2010 e il 2011 e fatture emesse nello stesso periodo. Orbene, per quanto riguarda i singoli avvisi, in atti è versata la missiva del 4.09.2018, prot. n. 33086, a firma del funzionario responsabile del servizio tributi con la quale si chiedeva la consegna del materiale cartaceo e informatico relativo alle attività svolte dalla SOGET "per il prosieguo delle attività e per consentire l'emissione degli accertamenti da parte" della amministrazione (all. B6), ma anche, in riscontro, la nota prot. n. prot. 17897/2018 con la



quale la SOGET riferisce di aver trasmesso alla “banca dati informatica” e di aver messo a disposizione dell’ente un totale di ben 155 faldoni cartacei. In particolare, n. 65 faldoni riguardano TARI/TARSU, n. 70 faldoni per ICI/IMU, n. 5 faldoni cd. “coattivo”, n. 15 faldoni relativi a ICP/TOSAP. Contestualmente risultano trasmessi il file “Accertamenti” con tutti i dati necessari per l’identificazione dei soggetti responsabili e delle attività svolte, nonché il file Versamenti ICI, il file BDTarsu, il file Concessioni ICP, il file Occupazioni TOSAP, il file Anagrafiche. A nulla vale obiettare che non vi sarebbe prova che i 155 faldoni siano stati consegnati, in quanto questi ultimi erano stati messi soltanto a disposizione. E, dunque, quand’anche il concessionario non abbia offerto la prova dell’effettiva ricezione dei file richiamati nella predetta nota, il Comune ben avrebbe potuto recarsi presso la sede del concessionario e visionare i faldoni, con accesso diretto. In ogni caso sono stati prodotti in giudizio i riepiloghi degli accertamenti relativi ai singoli tributi (all. G10-11-12-13), nonché i *files* denominati:

- “Accertamenti”, che contiene il nome del destinatario con relativa indicazione dell’avviso di accertamento, il ruolo di riscossione, gli importi e a seguire una serie di colonne dalle quali sarebbe stato possibile risalire agli esiti;
- “Immobili accertati”, che è divisa per anni e fornisce tutti i dati necessari a ricostruire l’intestatario, il bene (fabbricato o terreno), il codice identificativo, l’importo accertato, lo stato della pratica: la contestazione dell’appellante secondo cui “Non è dato sapere se



la cifra posposta al sostantivo “immobili” nella denominazione del file si riferisca a un anno o sia un riferimento interno della società” non è idonea a inficiare la conoscibilità dei singoli dati riportati nel file Excel;

➤ “Versamenti ICI”, anche qui sussistono tutti gli elementi sufficienti alle verifiche da parte del Comune, restando, quindi, smentita l’asserzione dell’appellante secondo cui “Si tratta di un file *excel* che conta più di 13.000 righe ciascuna con decine di colonne riportanti dati indecifrabili”, tanto più se ogni possibile dubbio sarebbe stato possibile risolverlo in contraddittorio con la società concessionaria;

➤ “BDTarsu”, sono presenti tutti i dati identificativi. L’unica colonna che presenta incertezza è quella relativa alle “Note Utenza” dove compare la locuzione “NOME?”, laddove, tuttavia, in alcune righe compare l’espressione “Tit.Utenza: Proprietario - Dest.uso: Domestico residente” ed è quindi probabile che laddove non sia stato possibile risalire a questi dati sia stata messa una formula in codice.

Medesime conclusioni per i files “Concessioni ICP”, “Occupazioni Tosap”, “Dichiarazioni ICI”, “AnagraficaPersonefisiche”, “AnagraficaPersoneGiuridiche”. Tutti i documenti in esame sono versati in atti (all. G40-41-42-43-44-45-46-48-49-50). Nessuna delle obiezioni dedotte dall’appellante trova riscontro. L’obbligo di rendicontazione amministrativa risulta ampiamente soddisfatto.

5. Analogamente, in relazione alla fattura n. 1902 emessa il 06.04.18



dell'importo di € 3.863,96 (oltre IVA) che investe alcune partite di discarico a favore ancora della OMISSIS, con relativa quantificazione dell'aggio e delle spese di notifica. Anche in questo caso i dettagli sono contenuti nel file denominato "OMISSIS" (all. E37) versato in atti, contenente lo schema riepilogativo degli avvisi di accertamento emessi nel 2012 con indicazione delle spese di notifica e di quelle postali, nonché della sanzione per omesso versamento, e quantificazione dell'aggio corrispondente. A nulla vale obiettare che "si tratta di un file in cui sono riportate diverse colonne e, quella finale, è denominata "debito residuo". Quindi, non è chiaro se la posizione sia stata definita, oppure no e se la SOGET abbia riscosso qualcosa e quindi non è possibile calcolare l'aggio (né verificare l'esattezza di quello riportato nel prospetto)". Si tratta, infatti, di partite discaricate.

6. Parimenti per la fattura n. 1200 emessa il 15.03.19 dell'importo di € 64.419,27 (oltre IVA). Il contenuto della fattura corrisponde a una parte delle attività rendicontate (sempre in via amministrativa) dalla SO.GET., contenute nel file Excel trasmesso al Comune con nota prot. 10822/2019, versata in atti. Si tratta essenzialmente dell'aggio maturato su liste di carico coattive (con indicazione degli anni di riferimento e gli importi riscossi) rendicontate alla data del 31.12.2018 per € 38.885,35 (IVA inclusa), l'aggio da accertamento nei confronti della OMISSIS di cui alla fattura n. 1902/2018 per € 6.430,19 (si veda sopra), l'aggio su solleciti da accertamento Tarsu 2009/2010 riscosso soltanto nel 2017/2018 per € 10.863,59, l'aggio



su sollecito per un conguaglio di fatturazione 2013/2016 per 8.139,70, l'aggio da un accertamento derivante dal 2015 per € 537,44. Naturalmente il riscontro documentale per ciascuna di queste voci deve essere rinvenuto nella documentazione sottostante e nei faldoni messi a disposizione del Comune, che, tuttavia, ha limitato la propria contestazione alla sola asserita mancata rendicontazione laddove per ciascuna di queste prestazioni è ben possibile risalire alla fonte. Infine, la fattura in esame è stata oggetto di correzione (all. E38) per superamento del limite previsto dall'art. 2 del contratto n. 3936 del 20/03/2013 (compenso massimo annuo pari a € 764,533.89) e conseguenziale revisione dell'aggio a conguaglio nella misura corretta di € 8.139,70, oggetto di fatturazione come sopra visto. Anche sotto questo aspetto, la contestazione mossa dall'appellante (secondo cui "Il documento è nominato "differenze da fatturare" riporta degli errori nel calcolo dell'aggio da parte di SOGET. Il documento è privo di data, quindi non è possibile comprendere se si tratta di una correzione effettuata prima o dopo l'invio delle fatture") è priva di fondamento, perché a un'analisi postuma del dato è agevole comprendere che l'importo fatturato è esattamente quello corretto (e che quindi la correzione è avvenuta prima della fatturazione).

7. Lo stesso percorso argomentativo sorregge la conclusione di infondatezza della doglianza in merito alle altre fatture:

- la fattura n. 1203 emessa il 15.03.19 dell'importo di € 55.048,67 (oltre IVA), e la fattura n. 1206 emessa il 15.03.19 dell'importo di €



11.916,60 trovano riscontro nella nota prot. 5341/2019 con la quale la SO.GET. ha trasmesso la rendicontazione del IV trimestre 2018, rispettivamente al credito maturato per aggio e per spese di esecuzione e di notifica;

- la fattura n. 2173 emessa il 30.04.19 dell'importo di € 4.707,54 si riferisce alla nota prot. 2019/4304 con la quale la concessionaria prendeva atto dell'invio di "provvedimenti di sgravio totali i cui riferimenti sono indicati nell'elenco allegato", e, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 112/99 e l'art. 9, comma 2 d.lgs. n. 159/2015, comunicava che l'importo delle spese e delle competenze 2018 era pari all'importo complessivo di € 4.707,54, poi fatturato;

- la fattura n. 3091 emessa il 10.06.19 dell'importo di € 31.873,27, come anche la fattura n. 3130 emessa il 10.06.19 dell'importo di € 17.136,36 si riferiscono alla rendicontazione del I trimestre 2019 di cui alla nota prot. prot. 10822/2019;

- la fattura n. 4298 emessa il 19.08.19 dell'importo di € 16.798,10 e la fattura n. 4299 emessa il 19.08.19 dell'importo di € 8.085,17 si riferiscono alla rendicontazione del II trimestre 2019 prot. n. 18008/2019, rispettivamente per aggio e per spese di notifica/esecuzione;

- la fattura n. 6566 emessa il 09.12.19 dell'importo di € 17.697,71 e la fattura n. 6567 emessa il 09.12.19 dell'importo di € 11.546,18 si riferiscono alla rendicontazione del III trimestre 2019 trasmessa con nota del 15/11/2019 (la copia versata in atti è priva di numero di protocollo), rispettivamente per aggio e per spese di



notifica/esecuzione

- la fattura n. 499 emessa il 10.02.20 dell'importo di € 24.447,25 e la fattura n. 500 emessa il 10.02.20 dell'importo di € 19.731,99 sono relative alle attività specificate nella nota del 23/01/2020 (la copia versata in atti è priva di numero di protocollo) con la quale la concessionaria ha trasmesso all'ente la rendicontazione amministrativa del IV trimestre 2019.

A nulla vale obiettare che si tratta di dati aggregati che sono riportati su uno stesso foglio "relativi agli stessi tributi e alle stesse annualità che non corrispondono tra di loro" sì da rendere "impossibile la ricostruzione degli atti effettivamente compiuti". In realtà anche in relazione alle dette attività, il Comune aveva la possibilità di risalire alle singole ragioni di credito con la restante documentazione messa a disposizione dalla società concessionaria e soprattutto con una verifica cartolare sui faldoni messi a disposizione. È stata versata in atti la nota del 12/12/2019 (con la firma del soggetto preposto alla ricezione per conto del Comune) con la quale sono stati consegnati n. 3 faldoni censimento TOSAP, n. 3 faldoni censimenti Icp, n. 8 faldoni istante lavorate TOSAP/Icp, n. 46 faldoni istanze ICI/IMU, n. 24 faldoni rilievi TARSU. Analogamente, con la nota del 8/01/2020 (che reca la firma del preposto alla ricezione per conto del Comune) sono stati consegnati n. 24 faldoni ICI/IMU, n. 5 faldoni rilievi TARSU, n. 8 faldoni di istanze TARSU, n. 3 faldoni di comunicazioni G.U., n. 8 faldoni di censimento esterno, n. 1 faldone accesso agli atti, n. 8 faldoni ricorsi/mediazioni, n. 2 faldoni accertamenti



inesitati/rinotificati, n. 11 faldoni rateizzi, n. 18 faldoni discarichi

coattivo, n. 1 faldone di sentenze.

Orbene, è stato prodotto tutto questo materiale cartaceo, in uno ai

file contenenti lo stato del contenzioso (di cui v'è traccia in atti sia

nello scambio di missive via p.e.c. tra la SO.GET. e Comune del

18.09.2020, del 13.10.2020 (all. E16), e del 12.11.2020 (all. B12). In

ogni caso in atti è stato prodotto il resoconto delle attività al

18.09.2020, con il riepilogo delle sentenze, e lo stato di avanzamento

delle procedure, la cartella denominata "Contenzioso Capaccio", altra

cartella denominata "Capaccio stato contenzioso del 29.02.2020",

ulteriore cartella denominata "Procedure cautelari ed esecutive",

altra missiva p.e.c. del 12.11.2020 della società SO.G.E.T. S.p.A. di

riscontro alla nota 37558 del 13.10.2020, con la quale è stato

comunicato lo stato del contenzioso tributario, attività di

accertamento (contratto rep. n. 3936 del 20.03.2013) e attività di

riscossione coattiva; inoltre veniva allegata unità di memoria USB

contenente: Cartella.zip."Contenzioso Capaccio", Riepilogo Acc

ICI IMU TASI Capaccio, Riepilogo Acc Dichiarativi Tassa Rifiuti

Capaccio, Riepilogo O P Tassa Rifiuti Capaccio, Riepilogo Acc

ICP TOSAP Capaccio, Cartella.zip "Dettaglio liste 2015 1 2 3 4

8 11", Cartella.zip "Dettaglio liste

2016 5 2017 9 10 11 2018 10 11 12", Cartella.zip "Dettaglio liste

2016 6 7 2018 1 2 13 14" e Cartella.zip "Procedure cautelari ed

esecutive Capaccio". Come dedotto e provato dall'appellata società, in

attuazione della normativa sulla trasmissione dei flussi informativi,



si è provveduto a creare un portale telematico di rendicontazione *online* dello stato della riscossione (denominato WebSOGET) destinato agli Enti creditori (tra cui il Comune di Capaccio), cui è garantito l'accesso mediante l'utilizzo di una *password* e di un codice utente. A nulla vale obiettare che il file è denominato "WebSoget accesso flussi rendicontazioni" di cui all'E47 "contiene al suo interno una "Schermata WebSoget 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021" e che "Si tratta di dati innumerevoli, non elaborati, che non consentono alcun tipo di verifica sul riscosso e sull'aggio". Si tratta, infatti, di schermate (ciò vale anche per il documento sub B5) che consentono di provare l'esistenza del sito, l'agevole accessibilità, i dati che sono da esso ritraibili.

Il compendio documentale in atti, ovviamente, non è idoneo a surrogare il "conto giudiziale" che deve essere redatto e trasmesso secondo modalità precostituite (artt. 139-140 c.g.c.) e, in caso di mancata presentazione, deve essere "reso" nell'apposito procedimento a iniziativa del p.m. contabile (art. 141 e ss. c.g.c.).

E, tuttavia, si ribadisce che in questa sede la materia del contendere verte sull'adempimento degli obblighi contrattuali e non sulla resa del conto. A tal fine deve essere anche dichiarata inammissibile tutta la documentazione depositata in DAeD in via telematica in data 9.05.2025 (quindi successivamente alla celebrazione dell'udienza di discussione) dalla società appellata, non solo in quanto tardivamente prodotta ma anche perché irrilevante. Il deposito scaturisce, infatti, dall'eccezione del Comune (dedotta per la prima volta in udienza) in



merito alla mancata presentazione dei conti di gestione: la questione non solo costituisce una patente *mutatio libelli* ma non potrebbe giustificare il deposito tardivo dei conti di gestione che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stati sempre inviati al Comune e pubblicati sul sito WEBSOGET.

Parimenti rimane fuori dal *thema decidendum* la contestazione sull'attendibilità dei dati riportati che presuppone, oltretutto, che l'ente concessionario abbia effettivamente svolto ogni possibile verifica sulla documentazione posta a sua disposizione e abbia riscontrato incongruenze. Dell'esecuzione di tali obblighi preliminari di verifica sull'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto il Comune non ha dato prova, avendo limitato la propria posizione processuale alla "mancata rendicontazione". Sul punto, correttamente la Procura generale ha osservato che l'art. 2-bis del d.l. 22.10.2016, n. 193 ha previsto, a decorrere dal 1.10.2017, l'obbligo di versamento diretto dei tributi dei Comuni e degli altri enti locali sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o sui conti correnti postali a esso intestati, ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Sicché il Comune appellante avrebbe potuto controllare direttamente i flussi di cassa in entrata.

Quanto, infine, all'efficacia probatoria delle fatture, oltre a dover osservare "*La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti*



dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili" (Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581), va rimarcato che le fatture risultano regolarmente registrate nelle scritture contabili della SO.GET. e disconosciute soltanto in quanto mancanti di adeguata rendicontazione amministrativa, laddove il materiale probatorio versato dimostra il contrario.

8. In tale solco, il secondo motivo di doglianza rimane destituito di fondamento perché le fatture non sono state contestate nell'*an* e nel *quantum debeatur* a valle di un rigoroso incrocio di dati tra tutti quelli messi a disposizione dalla società concessionaria, ma in via generica, in quanto espressione di attività non rendicontate. Peraltro, correttamente anche al Procura generale ha posto in evidenza che il pagamento di talune fatture dopo la notifica del decreto ingiuntivo dimostra che il Comune sarebbe stato in grado di valutare l'esatto adempimento, visto che, quando ha effettuato gli opportuni controlli amministrativi, ha anche proceduto al riconoscimento della pretesa e alla soddisfazione del credito. Certamente, come dedotto dall'appellante, ogni fattura reca in sé le proprie ragioni creditorie e, tuttavia, a una rapida scorsa della documentazione posta a supporto delle fatture pagate, ci si avvede, con pari rapidità, che la situazione era pressoché identica a quella per cui è causa.

9. Non possono trovare ingresso neppure i profili di censura veicolati con il terzo motivo d'appello. Come dedotto ancora dalla Procura



generale, la mancata registrazione dell'impegno di spesa per n. 8 fatture (nn. 1200/19, 2173/19, 3091/19, 3130/19, 4298/19, 4299/19, 6566/19 e 6567/19, ricomprese nelle n. 25 oggetto del ricorso) di SOGET S.p.a., per l'importo complessivo di € 172.263,00, non può essere opposta a fondamento del mancato pagamento. L'impegno di spesa è infatti adempimento posto a carico dell'ente concessionario che deve reperire la provvista necessaria a far fronte ai propri obblighi contrattuali e non costituisce valida esenzione da responsabilità. A nulla vale obiettare che tale rifiuto scaturirebbe dalla "mancata rendicontazione", in quanto l'impegno non potrebbe adottarsi in assenza di spese che – come sostenuto in sentenza – avrebbero dovuto essere "rendicontate". In realtà, l'argomento difensivo rinvia direttamente al primo motivo di appello e, pertanto, non può essere idoneo, per quanto sopra chiarito, a ribaltare gli esiti decisorii; in ogni caso, proprio ponendosi nell'ottica difensiva, non si comprende perché la mancanza di impegno dovrebbe investire soltanto otto delle venticinque fatture oggetto di causa, dal momento che l'asserita mancata rendicontazione amministrativa riguarda tutte le fatture e rappresenta l'architrave dell'intero assetto difensivo.

10. L'appello deve, conclusivamente, essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Il rigetto dell'appello consente di ritenere assorbita la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale dalla società appellata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



SENT. 184/2025

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata.

Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata società SO.GET. S.p.A. in euro 208,00 (DUECENTOOTTO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Rita Loreto)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 AGOSTO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco